

Unione Nazionale Artisti Musica e Spettacolo

UNAMS

SCUOLA



Sede Nazionale

MARZO 2017

Disegno di Legge n. 2287-bis

Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al
 Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

Art. 1.

La legge, così come impostata, qualora non andasse a prevedere una maggiore chiarezza lessicale e soprattutto una limitazione concreta della delega che intende dare, non costituirebbe un'opportunità ma l'ennesimo intervento negativo.

Ovviamente non va sottovalutato il fatto che, qualora permanesse il testo così come stilato, la filosofia che ne discende sarebbe quella, delegittimando il Parlamento a favore della burocrazia ministeriale, di non operare a garanzia del lavoro dei cittadini.

Se si vanno ulteriormente a restringere gli spazi di lavoro, l'unica utilità che ne scaturirebbe potrebbe essere il vantaggio, per certa burocrazia e alcuni personaggi, di poter meglio "trattare" con solo pochi elementi piuttosto che con cento. Ma questo non risponde né al dettato costituzionale, che garantisce il lavoro per tutti (musicisti compresi), né alle logiche di opportuna trasparenza.

Pertanto, ben opera il ministro Franceschini quando dice che "vorrebbe vederci chiaro"... solo che con questo DdL il rischio potrebbe essere quello di... non vederci per niente!

*E' bene entrare nel giusto significato delle parole contenute nel DdL, ossia: **razionalizzazione equivale a... licenziamenti.***

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, nonché per la revisione e il riassetto della vigente disciplina in materia di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività circensi, anche modificando ed innovando le disposizioni legislative vigenti, anche mediante la redazione di un unico testo normativo denominato «codice dello spettacolo», al fine di conferire al settore un assetto più razionale e organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative e razionalizzazione della spesa e volto a incentivare e migliorare la qualità artistico-culturale delle attività, nonché della fruizione da parte della collettività.

segue a pag. 2

POLITICI E PARTITI di *Dora Liguori*
 pag. 4

DIAMOCI UN TAGLIO di *Raffaele Maisano*
 pag. 5

MOBILITÀ LICEI MUSICALI
 di *Giuseppe Tiralongo* pag. 6

SUL DOTTORATO ABILITANTE
 di *Cristiano Turriziani* pag. 8

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi di carattere generale:

a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale intervenuta nelle materie oggetto di delega;

b) razionalizzazione degli interventi di sostegno dello Stato e armonizzazione con quelli degli altri enti pubblici territoriali;

c) indicazione esplicita delle disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

d) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

e) introduzione di adeguati strumenti di informazione, partecipazione, contraddittorio, trasparenza e pubblicità nei procedimenti amministrativi attuativi e nella organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli altri enti e organismi che ricevono contributi pubblici nel settore dello spettacolo, secondo i principi enunciati nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e nella legge 6 novembre 2012, n. 190;

f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

3. Con particolare riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) completamento del percorso di riforma avviato con il citato decreto legislativo n. 367 del 1996, ***favorendo lo snellimento organizzativo e il conseguimento di obiettivi di risparmio***

di spesa, anche mediante la messa in comune, tra una o più delle fondazioni esistenti, di strutture, personale e risorse, assicurando il conseguimento di economie di scala e una maggiore offerta di spettacoli, destinati in particolare al pubblico giovanile, nonché il contenimento e la riduzione del costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici e di materiale scenico, e la promozione dell'acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale;

b) previsione del controllo e della vigilanza sulla gestione economico-finanziaria della fondazione, con rafforzamento della responsabilizzazione della fondazione nella gestione economico-finanziaria e attribuzione della responsabilità dell'equilibrio di bilancio al sovrintendente, quale unico organo di gestione;

c) revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale al fine di incentivare il miglioramento dei risultati della gestione, dare impulso alla buona gestione amministrativo-contabile, operativa ed economica della fondazione, nonché alla qualità dell'attività lirica, sinfonica e di balletto realizzata e alla capacità di reperire risorse private e di altri soggetti pubblici compresi gli enti locali;

d) disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva;

e) incentivazione di un'adeguata contribuzione da parte degli enti locali;

f) rafforzamento e consolidamento del percorso di risanamento e di stabilizzazione economico-finanziaria e patrimoniale avviato dalle fondazioni sulla base dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

4. Con particolare riferimento ai settori del teatro, della prosa, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti e delle attività circensi, i decreti legislativi di cui al comma 1 si attengono ai seguenti

ulteriori principi e criteri direttivi specifici:

a) razionalizzazione dell'organizzazione e del funzionamento dei diversi settori sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore, anche al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, sostenendo la capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale, adeguando il quadro delle disposizioni legislative alla pluralità dei linguaggi e delle espressioni dello spettacolo contemporaneo;

b) miglioramento e responsabilizzazione della gestione;

c) ottimizzazione delle risorse attraverso l'individuazione di criteri e modalità di collaborazione nelle produzioni;

d) destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione;

e) individuazione delle modalità con cui le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono all'attuazione dei principi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo secondo i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, nell'ambito delle competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione;

f) revisione e riassetto della disciplina delle attività musicali di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800, al fine di assicurare l'interazione tra i diversi organismi operanti nel settore, con particolare riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistico-orchestranti e ai complessi strumentali;

g) revisione della normativa in materia di promozione delle attività di danza, con revisione, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, dell'organizzazione e funzionamento dell'Accademia nazionale di danza di cui all'articolo 48 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 1° luglio 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale

n. 191 del 19 agosto 2014, recante Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, nonché delle scuole di danza, con l'introduzione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle scuole di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche;

h) revisione delle disposizioni in tema di attività circensi, specificamente finalizzate alla graduale eliminazione dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse;

i) introduzione, al fine di incentivare ulteriormente la partecipazione dei privati al sostegno e al rafforzamento del settore, di disposizioni volte ad ampliare ad ulteriori ambiti e tipologie delle attività di spettacolo le previsioni stabilite in tema di crediti d'imposta per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni;

l) introduzione di norme, nonché revisione di quelle esistenti in materia, volte all'avvicinamento dei giovani alle attività di spettacolo e finalizzate a creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni;

m) riordino e introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni generali in materia, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro nel settore dello spettacolo;

n) fermo restando quanto previsto dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, introduzione di disposizioni volte a semplificare le procedure per la vendita automatizzata e quella promozionale dei titoli d'accesso, nonché gli iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici relativi allo svolgimento di attività di

pubblico spettacolo, ivi inclusa, d'intesa con le altre amministrazioni competenti, l'autorizzazione di pubblica sicurezza per gli spettacoli viaggianti e le attività circensi;

o) sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. ***Gli schemi di decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione.*** Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

6. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

UNAMS STORIA

da **“Politici e Partiti”** di **Dora Liguori**
in **“...un po' per celia e un po' per non morire”**

Gennaio 1989

Il politico italiano, sia esso deputato o senatore, si distingue in tre specie, e cioè: quello che non capisce nulla...di un problema specifico, s'intende, non in senso assoluto (la precisazione è dovuta al mio avvocato), ma cerca e vuol capire. Quello che non capisce nulla lo stesso, ma finge di capire (è il più pericoloso) e...quello che non capisce nulla e basta.

Direte voi: “E allora, che quadro desolante è mai questo?”

Anche qui, se consentite, ho una mia visione sull'annoso problema.

Detto per inciso, il politico non ha nessuna colpa, se non capisce. Il gran colpevole è, se mai, il cittadino che, avendolo votato, lo ha messo in condizione (per non sfigurare) di fingere almeno di capire. Più che millantato credito, il suo è giusto desiderio di non deludere.

Come dunque rimediare? Affidando, per esempio, commissioni, sottosegretari e ministri a chi ha un minimo di competenza per ciò che va a sovrintendere: un medico alla sanità,



UNAMS SCUOLA
GIORNALE

Direttore **DORA LIGUORI**
Direttore Resp. **SANDRA PINATO**

Comitato di Redazione
VALENTINA BALDASSARRE
RAFFAELE MAISANO

redazione@unams-scuola.it

distribuzione on-line gratuita

un ingegnere ai lavori pubblici. Semplice, no?

Tutto ciò avviene regolarmente negli altri Paesi, con qualche esclusione, forse, per l'Uganda al tempo di Amin, ma sicuramente non avviene in Italia.

I Ministri di solito ballano la quadriglia con i Ministeri, scambiandosi, ovviamente, dame e cavalieri. Il medico andrà ai lavori pubblici e l'ingegnere alla sanità.

Direte coi: ma ci sono pure i Direttori generali, competenti nei vari ministeri. Ingenui!

Un Direttore generale che si rispetti, in primis, per imporre il suo potere burocratico al potere politico, deve assolutamente lasciar sbagliare il Ministro, proprio per ammansirlo e dimostrarci quanto bestia è. Così ognuno continua imperterrito il giuoco ai danni della nazione e del cittadino che viene giustamente punito delle sue poco attente scelte.

Nota dell'autrice: Oggi è diverso...la differenza ditela voi!

DIAMOCI UN TAGLIO!

Raffaele Maisano

Che i tagli facciano male è cosa risaputa. Sono dolorosi quando intaccano il corpo e lo sono, ancor più, quando incrinano il diritto.

Siamo, ahinoi, assuefatti al verbo "razionalizzare", termine che compare spessissimo in ogni atto amministrativo e legislativo degli ultimi anni. Il principio è evidente: razionalizzare è "tagliare" il (reputato) superfluo o quello che appare di troppo. E "di troppo", a detta della *governance*, ce ne è di molto: dalla scuola, quindi formazione, in poi.

Che se ne dica, gli italiani dovrebbero per giunta esserne contenti: una cura da cavallo apparirebbe necessaria e ormai lo abbiamo capito (a furia di sviolate sulla tenuta dei

conti pubblici); e quando sembra che noi tutti lo dimentichiamo, c'è sempre Tizio che ergendosi a *deus* illuminato e lungimirante lo ricorda ai popolani in cammino sulla via di Damasco (cercando di superare Caio nella bontà dei ragionamenti). E io, essendo tra i popolani culturalmente poveri, dovrei assecondare e sottostare alla cura poiché, mi si dice, altra via non c'è.

Infatti diviene anche imperativo non lamentarsi e se dovesse sorgere un timido bollore in corpo, si dovrà pensare a chi sta anche peggio. In sostanza, dal profondo della psiche di tutti, dovrà sgorgare un denso senso di colpa, puntualmente fortificato dal fatto che il vicino, dei suoi problemi, rende partecipe emotivamente gli altri. E così in una catena infinita: il vicino con me, un terzo al mio vicino, un quarto al vicino del mio vicino, e via discorrendo. Insomma "mal comune" fa "mezzo gaudio" e, se siamo tutti messi male, appare chiaro che nessuno avrebbe il diritto morale di lamentarsi.

Con queste premesse, con tutta evidenza nulla avremo da dire quando il Ministero "razionalizzerà" la formazione; anzi sapremo, al contrario, da noi moralmente giustificare il taglio delle ore nelle materie caratterizzanti dei Licei Musicali. E poi: che sarà mai di un'ora in meno sulle tre oggi previste? Infatti gli alunni saranno talmente bravi e i docenti così veloci a preparare i loro discenti che facilmente si potrebbe fare a meno di quell'ora... uno spreco di denaro! Ergo, proibito lamentarsi! Al contrario dobbiamo assuefarci a quelle che sono le logiche della produzione industriale: massima resa al minimo costo anche parlando di cultura.

E se questa cultura è appunto un bene di consumo, essa dovrà sottostare alla logica della produzione: un'equazione che significa minor costo di produzione e miglior guadagno.

Elencata la filosofia del risparmio, corre l'obbligo di chiedersi: chi ci guadagna? Infatti, almeno nell'industria c'è sempre qualcuno che, dalla riduzione dei costi, ci dovrebbe guadagnare. Nel caso in oggetto, il guadagno è...dello Stato.

Ma, a mia memoria di tutti, se un imprenditore

vuole guadagnare di più, almeno all'inizio, deve spendere di più, per l'acquisto dei materiali, per i macchinari ed anche per preparare i propri lavoratori.

Tutto, dunque bene? No! Gabbata sarà la cultura e il cittadino.

Negli ultimi tempi, invece, il Ministero dell'Istruzione invita i dirigenti a considerare i futuri docenti come jolly ossia: non posso impiegarti in questa disciplina, ti utilizzo altrove con il risultato di pretendere anche che la scuola prepari i lavoratori di domani nella maniera più specialistica possibile. E' evidente che messa così simile pretesa non potrà mai funzionare poichè o si investono soldi in formazione specializzante oppure si "razionalizzare": ma appare ovvio che razionalizzare significa mandare al diavolo la specializzazione. Non esiste una terza via e soprattutto di questo fallimento non è possibile colpevolizzare i docenti.

Ricapitolando: lo Stato avrebbe la pretesa di spendere meno, preparare (come ovvio che poi accada) meno (qualcuno dirà non meno ma meglio) e guadagnarne di più. Un teorema che raramente funziona.

Stessa cosa vale per il lavoro, o meglio vale per il lavoro artistico ove lo Stato si propone, con l'Atto 2287-bis attualmente in discussione al Senato, di rivedere (eufemismo) il mondo (sarebbe meglio dire il paesello, visto il numero risibile) delle fondazioni lirico-sinfoniche e lo fa con il seguente sistema: razionalizzare la distribuzione dei fondi pubblici (il FUS, per intenderci), razionalizzare il numero dei lavoratori (ovviamente partendo dalle masse artistiche), razionalizzare i costi di produzione al fine di ottimizzare i ricavi.

E siamo sempre lì: migliorare i guadagni riducendo i costi (moglie ubriaca e botte piena). Infatti i costi possono ridursi solo in due modi: sostituire i lavoratori stabili con precari (anche stranieri) oppure diminuire le retribuzioni. Le due strade, in fondo, convergono poichè: se ci sono buchi al bilancio, o si licenzia o si

paga meno (anche molto meno). In entrambi i casi, sempre ci sarà qualcuno che, adducendo ed elencando le italiane disgrazie, saprà facilmente distogliere l'attenzione dal misfatto; anzi, per meglio giustificare (moralmente) l'accaduto, saprà anche trovare valide, a suo dire, motivazioni, prendendosi non con i veri colpevoli, che continueranno il loro "glorioso cammino", ma con i poveri lavoratori. Come dire bastonare i piedi, perché camminano male, e non la testa che ne guida il movimento.

A suprema beffa, qualcuno dirà dell'ormai ex lavoratore licenziato: il vantaggio sin qui l'ha già avuto, appunto il lavorare (ed essere stato pagato per averlo fatto).

Alla fine, tutti siamo accomunati ormai dalla seguente sensazione (e questa è la cosa più preoccupante): è giusto tagliare (meglio se agli altri), poichè la razionalizzazione è dovuta.

In psichiatria, questo malessere si definisce: **Sindrome di Stoccolma**.

MOBILITÀ LICEI MUSICALI

Giuseppe Tiralongo

All'uscita dell'ipotesi del contratto di mobilità per l'a.s. 2017/2018, devo ammetterlo, con non poca stizza, scrissi di getto una mia lamentela, inviata via email ad alcuni indirizzi, che con mia sorpresa venne pure pubblicata in alcune testate online di interesse scolastico pur non avendolo esplicitamente richiesto. Riguardava la scelta concordata dai suoi firmatari che vedeva privilegiare il passaggio di cattedra/ruolo per i docenti attualmente utilizzati presso i Licei

Musicali sulla base dei loro anni di servizio già prestati negli stessi e solo dopo, in caso di parità, secondo il loro punteggio di anzianità complessiva ed altri titoli.

Detta così sembrerebbe la soluzione migliore, se non fosse per il fatto che gli stessi firmatari, autori anche degli accordi degli anni precedenti, dimenticavano che in tutti questi anni hanno consentito l'accesso alle nuove utilizzazioni sulle ulteriori disponibilità, che man mano con l'avanzamento delle classi si venivano a creare, a tutti quei docenti, che ne facevano domanda, in funzione della loro posizione in una graduatoria redatta essenzialmente sulla loro anzianità complessiva, titoli culturali, ecc.

Cos'è successo quindi in questi anni? Che docenti utilizzati inizialmente presso i nascenti Licei Musicali, che per una serie di fortunate coincidenze hanno cominciato per primi, si sono visti superare negli anni successivi, giustamente secondo una norma voluta dagli stessi firmatari, da altri docenti con maggior punteggio, vuoi per anzianità, vuoi per titoli culturali o per entrambe le cose.

Inoltre, i precedenti contratti, a garanzia della continuità didattica per gli alunni con i loro insegnanti (così dicevano i loro firmatari, gli stessi che firmano ancora oggi: sindacati e MIUR), confermavano in ogni caso un monte ore pari a quello svolto nell'anno precedente. Morale: molti dei docenti attualmente utilizzati hanno conservato le sole ore avute nel loro primo anno di utilizzazione, mentre i successivi hanno rilevato tutte quelle nuove.

E non entriamo ancora nel merito delle classi di concorso, se A077 piuttosto che A031 o 32, perché se no ci impantiamo, preferendo rimanere su una linea di principio ben precisa, ossia se una norma può essere emessa tranquillamente in contrasto con quella precedente e sovvertendola addirittura. Perché se è vero come mi è stato risposto dall'unica O.S. che si è degnata di rispondermi (del MIUR manco a parlarne!) che **“il principio fondamentale su cui si è operato è stato quello di garantire il più possibile la continuità per coloro che già ci lavorano”**, come la mettiamo con coloro a cui ne è stata data la possibilità di accesso, prevalendo addirittura sui predecessori perché con minor punteggio dei loro? Perché è stato consentito a nuovi docenti, beninteso evidentemente più titolati, di avviare un cammino didattico con sempre più classi, se in base a questa norma assurda si vedranno destituiti dai predecessori con meno titoli di loro nel nome di una fantomatica continuità didattica che di continuità non ha proprio nulla se non quella di una sospetta, da sempre, tradizione legislativa fatta di leggi ad hoc e ad personam?

Onestamente sentirsi usati finché fa comodo non credo sia bello per nessuno e personalmente non ci sto.

Conclusioni: se finora sono stati riconosciuti maggiori competenze e diritti sulla base dell'anzianità di servizio e dei titoli culturali, giustizia vuole che vengano riconosciuti anche nella mobilità per i passaggi di ruolo e di cattedra e non solo esclusivamente sulla fortuna vantata dalla propria parte. 

SUL DOTTORATO DI RICERCA ABILITANTE COSA È E PERCHÈ

Secondo Round

Consider_Azioni di Cristiano Turriziani

Se nel precedente contributo ho rotto le acque sugli aspetti più polemici relativi ad un quid di matrice tutta nostrana – e cioè perché il dottorato di ricerca non debba e non possa essere un titolo abilitante ai fini concorsuali o dell' insegnamento nella scuola secondaria - oggi, con questo mio successivo contributo vorrei iniziare la lunga questione relativa a ciò che dovrebbe tout court fare di questo titolo appunto un titolo abilitante.

Il dottorato di ricerca passepartout conseguibile solo dopo la laurea magistrale ora e vecchio ordinamento prima della riforma, è e resta un titolo a cui si accede per concorso; i candidati infatti sono chiamati entro i termini a redigere una domanda il più delle volte correlata da un'altra assurdità che è quella del numero delle pubblicazioni; la chiamo con il nome "scientifico" in quanto sappiamo benissimo ce sebbene gli amici del '68 si siano s-battuti per debellare le baronie all' interno della "Regia Accademia" rimangono e permangono quale vizio di forma le medesime peculiarità o "indicazioni" travestite sotto mentite spoglie e per questo ancor più meschine (tutto per il popolo si purchè "prescelto").

Quindi, o sei figlio di professori o sei parente di primo secondo terzo o quarto grado con l'uscere o il docente di turno, la tua facilità di pubblicazione sarà inversamente proporzionale a questi "tre o quattro gradi", mentre potrai avere anche idee alla Einstein ma se non troverai nel' ambito del team uno sponsor rimarrai a bocca asciutta e senza scarpe come si usa dire in gergo.

Ciò detto quindi e tralasciando l'assurdità in

itinere delle pubblicazioni di cui sopra che logica vorrebbe che esse vi siano a distanza di tempo dalla laurea mentre il dottorato invece viene espletato in linea di massima e principio quando ancora si è nei "verdi anni", malgrado questo, dicevo, si accede tramite concorso.

Ora senza volerne di cinque righe fare una polemica, tralasciando i concorsi che nell' ambito della grande e Ministeriale "operazione trasparenza" vengono cuciti addosso a chi già ha un qualche contatto o ha collaborato a mo' di facchinaggio con la Cattedra di turno, il concorso in tutte le "autonome università" italiane, consta di una prova scritta e di una orale.

Nella prova scritta così come in quella orale vi è una ipotesi di ricerca da sviluppare in anni tre e conseguente bibliografia e metodo da adottare ma vi può essere anche la scelta della busta dove è la commissione a proporre un tema per vedere se il candidato è all' altezza di riuscire a svilupparlo e qui sono gatte da pelare come si dice in gergo soprattutto per materie – parlo del caso a e affine- come ad esempio "Storia della filosofia" che comprendono dalla nascita del pensiero ad oggi; pensate un po'!

I Dipartimenti più disparati accettano più o meno qualsiasi tipo di laurea purchè magistrale anche se dopo questa grande impulso di democratico liberismo optano ovviamente per delle pubblicazioni (ci risiamo !) che il candidato ha condotto in quell' ambito e via dicendo; studi interessi ricerca etc.

Superato il Vallo di Adriano delle mille peripezie sofisticate ecco che finalmente – dopo aver dimostrato alla commissione giudicatrice che siamo capaci del triplo salto mortale trattene-ndo tra le mascelle serrate e senza respiro “La fenomenologia dello Spirito” di Hegel e che durante la piroletta parliamo della mano invisibile di Smith tra le dinamiche dominanti di Nash e la fenomenologia di Husserl - ecco che, ci ritroviamo vincitori della prima ardua grande prova che l’Innominata Universitas ci pone.

La stessa che dovremmo discutere tra ammiccamenti e perplessità di fronte ad uno o più docenti impegnati a fare scarabocchi su un foglio o a rispondere a qualche tesista su whatsapp tanto per non essere polemici o maliziosi.

Ma rientriamo nella serietà e lasciamo le fazi-osità alla fiction della grama vita .

Fatto ciò ci si inserirà in un ciclo (il mio era il XX all’epoca e sto parlando dell’ormai remoto 2005) assieme a quattro, cinque o otto unità a seconda di quanto sia il numero di quelle che siano le scuole designate o che hanno all’ interno del loro Dipartimento la possibil-ità di bandire concorsi in qualità di dottore di ricerca.

Vi sarà un’altra possibile stramberia; tra le quattro cinque o otto o dieci unità vi saranno quelli che vinceranno il concorso con borsa e quelli no ma tutto ciò non verrà fatto – come viene comunemente fatto in qualsiasi ente del Alta Formazione –a seconda del reddito Isee o per meriti ma così diciamo “per sim-patia”; la cosa assurda e che gli altri che non avranno diritto alla borsa perché risultati terzi e quarti quasi parità di punteggio (il max è 60 e si diviene terzi anche per un 59 altro grande dilemma delle scienze matematiche e della matematica probabilistica) godranno degli stessi obblighi contrattuali nei confronti del Dipartimento e dell’ Università.

Il dottorato dura in media tre anni ma, a seconda del Dipartimento di afferenza, anche

quattro o cinque “in barba” alla SSIS e ai tfa vari che hanno durata biennale o triennale !

Durante il primo incontro quindi a distanza di un mese dall’espletamento di tutte le procedure burocratico amministrative etc, sarò redatto dal dipartimento e in partico-lar modo dal Docente afferente la materia di indagine (quella per cui si è vinto il dot-torato) un calendario complessivo dei tre anni di corso e uno invece puntuale su ciò che verrà svolto il primo anno.

Nell’ ambito di questo ragguardevole cal-endario di eventi mini master e program-mazioni c’è una parte (ebbene si !) relativa all’ adempienze a cui il dottorando è chia-mato: l’utilizzo del pacchetto Office (allora) e ovviamente il counseling sulla formazione di chi nell’ ambito del terreno che mi compete - ripeto - quello della filosofia della psico-logia e pedagogia, può un domani formare personale !

E’ infatti a tutti nota la vicenda degli ultimi tfa (tirocini formativi attivi) dove a formare ingenti classi di aspiranti motivati e futuri docenti nella scuola di secondo grado, fossero proprio dottori di ricerca; gli stessi che con il titolo NON POSSONO accedere al mega concorsone qualora il Ministero della pubblica Istruzione avesse intenzione di bandirlo!

Pazzesco non trovate ? si direbbe: “è come se un un allievo dopo essersi brillantemente laureato in medicina non possa espletare la professione di medico e nemmeno quella di tirocinante anzi dovesse passare - non PRIMA ma DOPO la laurea – da quella di paziente!

A suo tempo al ministro Carrozza assieme a delle altre incongruenze provai a scrivere prima una lettera e poi una mail ma dalla medesima non ho mai ricevuto risposta; tral-ascio di documentarla per non far venire fuori di un breve articolo un artificioso ibrido contenutistico ma chi desidera può contat-tarmi e il sottoscritto a mezzo mail gliela

